

COMMISSIONE VI
FINANZE E TESORO

46.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 17 FEBBRAIO 1971

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE RAFFAELLI

INDICE

	PAG.
Sostituzioni:	
PRESIDENTE	637
Proposte di legge (Seguito della discussione e approvazione):	
GIOMO; CATTANEO PETRINI GIANNINA; SIMONACCI: Interpretazione autentica dell'articolo 15 della legge 9 ottobre 1957, n. 976, concernente provvedimenti per la salvaguardia del carattere storico, monumentale e artistico della città e del territorio di Assisi nonché per conseguenti opere di interesse igienico e turistico, e nuove norme per l'applicazione della legge stessa (<i>Testo unificato, già approvato dalla VI Commissione della Camera e modificato dal Senato</i>) 1317-1815-1981-D)	637
PRESIDENTE	637, 638, 639, 642, 643, 644, 645
BIMA, <i>Relatore</i>	644
BORGHI, <i>Sottosegretario di Stato per le finanze</i>	645
FINELLI	643
MENICACCI	639, 642, 643, 645
NICOLINI	645
PRETI, <i>Ministro delle finanze</i>	643
SANTAGATI	638, 639, 643
Votazione segreta:	
PRESIDENTE	645

La seduta comincia alle 9,20.

PATRINI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.
(*È approvato*).

Sostituzioni.

PRESIDENTE. Comunico che per i provvedimenti oggi all'ordine del giorno i deputati Abelli e Marzotto sono sostituiti dai deputati Menicacci e Giomo.

Seguito della discussione della proposta di legge Giomo; Cattaneo Petrini Giannina; Simonacci: Interpretazione autentica dell'articolo 15 della legge 9 ottobre 1957, n. 976, concernente provvedimenti per la salvaguardia del carattere storico, monumentale e artistico della città e del territorio di Assisi nonché per conseguenti opere di interesse igienico e turistico, e nuove norme per l'applicazione della legge stessa (*Testo unificato, già approvato dalla VI Commissione della Camera e modificato dal Senato*) (1317-1815-1981-D).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del testo unificato delle proposte di legge di iniziativa dei deputati Giomo; Cattaneo Petrini Giannina; Simo-

nacci: « Interpretazione autentica dell'articolo 15 della legge 9 ottobre 1957, n. 976, concernente provvedimenti per la salvaguardia del carattere storico, monumentale e artistico della città e del territorio di Assisi nonché per conseguenti opere di interesse igienico e turistico, e nuove norme per l'applicazione della legge stessa ».

Come gli onorevoli colleghi ricorderanno, nella scorsa seduta, approvato l'articolo 1, l'onorevole Santagati è intervenuto sull'articolo 2.

Do nuovamente lettura dei testi.

L'articolo 2 era stato approvato da questa Commissione nei seguenti termini:

« La presente legge non ha effetto retroattivo ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla *Gazzetta ufficiale* della Repubblica. Sino a tale data le esenzioni previste dall'articolo 15 della legge 9 ottobre 1957, n. 976, continuano ad intendersi riferite a tutte le imposte erariali, sia dirette che indirette, alle imposte comunali e provinciali e relative sovrainposte ».

Il Senato lo ha così modificato:

« Per la riscossione ed il recupero delle imposte non comprese nell'elenco di cui all'articolo precedente maturate alla data di entrata in vigore della presente legge, da corrispondersi da parte delle imprese alle quali è applicabile l'articolo 15 della legge 9 ottobre 1957, n. 976, l'Amministrazione finanziaria dello Stato, i comuni e le province sono autorizzati alla concessione di congrue rateazioni fino al massimo di 40 bimestri ».

L'onorevole Menicacci ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'articolo 2 con il seguente:

« La presente legge non ha effetto retroattivo ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla *Gazzetta ufficiale* della Repubblica. Sino a tale data le esenzioni previste dall'articolo 15 della legge 9 ottobre 1957, n. 976, continuano ad intendersi riferite a tutte le imposte erariali, sia dirette che indirette, alle imposte comunali e provinciali e relative sovrainposte, con esclusione dei dazi iscritti nella tariffa doganale comune e dei prelievi comunitari previsti dai singoli regolamenti della CEE.

Non si dà luogo a rimborsi di tributi comunque pagati.

SANTAGATI. Poiché noi teniamo ad essere rispettosi del regolamento, desidererei

che fosse presente il ministro perché siamo in sede legislativa e l'articolo 40 del regolamento prevede che in sede legislativa deve essere presente il ministro. Del resto altre volte è avvenuto che sia stata chiesta la presenza del ministro. Non sono un formalista, ma poiché mi si è chiesto se ai sensi del regolamento potessi parlare o meno, io, ai sensi del regolamento, chiedo che il ministro assista a questa discussione in sede legislativa. Pregherei quindi il Presidente, che è custode del regolamento, di invitare il ministro ad intervenire.

PRESIDENTE. Lei si richiama al terzo comma dell'articolo 40. Il regolamento vige sia per quanto è scritto nei suoi articoli sia per le interpretazioni che degli articoli stessi si è data nella lunga prassi di anni di lavoro in cui abbiamo risolto più volte questa eccezione ritenendo che il Ministro sia presente quando è validamente rappresentato; ed in questo caso è rappresentato validamente dal sottosegretario Borghi, munito di piena e specifica delega per la materia in discussione. La Commissione in cento e più casi precedenti ha così ritenuto risolto il problema.

Ella fa una questione di interpretazione letterale che può avere il suo valore, ma non vi è da porre in dubbio che il problema è stato sollevato molte volte e la sua soluzione è stata sempre univoca. Si intende adempiuta la prescrizione dell'articolo 40 del regolamento quando il ministro è rappresentato validamente.

SANTAGATI. Il mio concetto dev'essere reso chiaro. Nella annuenza tacita della Commissione che non solleva il problema della presenza del ministro, ritengo che la prassi da lei invocata non debba essere messa in dubbio. Ci sono circolari del Presidente della Camera circa le interpretazioni da dare al regolamento. In mancanza di meglio, nel silenzio, se nessuno solleva questioni, si può lasciare un po' da parte il regolamento. Ma quando vi è un richiamo espresso al regolamento, esso non si può disattendere. Quando si manifesta un'espressa volontà di richiamarsi ad una norma regolamentare, o da parte di un componente della Commissione o da parte dell'organo per cui quella determinata norma vige, allora ritengo che si debba rigidamente rispettare il regolamento.

La *ratio* della norma cui mi richiamo è chiara. Siamo in sede legislativa e quindi ci sostituiamo all'Aula, e praticamente il regolamento vuole assicurarci una più pertinente

presenza del Governo non attraverso un suo autorevolissimo e apprezzatissimo sottosegretario, ma attraverso il titolare stesso del dicastero. Quindi, per la mia parte ho fatto un richiamo al regolamento e insisto perché sia applicato il terzo comma dell'articolo 40. Ma lei è il Presidente e può fare quello che vuole, tranne a proporre poi io il quesito che valga anche per altri casi.

PRESIDENTE. La ringrazio della sua utile precisazione su una tesi che ha una sua validità e può avere un suo seguito perché ella sostiene una tesi che ha fondamento nel diritto dell'opposizione; ma io mi regolo secondo una tradizione con la quale abbiamo risolto altri casi e secondo soluzioni già adottate dall'Assemblea.

SANTAGATI. Quando si chiede la presenza del ministro, il ministro interviene.

PRESIDENTE. Anche nell'ultima seduta d'Aula di ieri sera si è proceduto con l'intervento del sottosegretario competente per materia, e talvolta si procede anche con la presenza di un sottosegretario di altro dicastero. Per questo io sono d'avviso che la seduta continui alla presenza del sottosegretario onorevole Borghi.

Ella, onorevole Santagati, ha facoltà di parlare sull'emendamento Menicacci interamente sostitutivo dell'articolo 2.

MENICACCI. Signor Presidente, vorrei portare a conoscenza della Commissione alcuni elementi nuovi.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Santagati. Ella potrà portare a nostra conoscenza questi nuovi elementi più tardi.

SANTAGATI. Il testo presentato dall'onorevole Menicacci deve essere comparato con il testo che era stato approvato da questa Commissione, che recita: « La presente legge non ha effetto retroattivo ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla *Gazzetta ufficiale* della Repubblica. Sino a tale data le esenzioni previste dall'articolo 15 della legge 9 ottobre 1957, n. 976, continuano ad intendersi riferite a tutte le imposte erariali, sia dirette che indirette, alle imposte comunali e provinciali e relative sovraimposte ». Questo testo, più che modificato, è stato completamente mutato dalla Commissione finanze e

tesoro del Senato, che è entrata in netto conflitto con il testo che, come tutti i colleghi ricorderanno, fu accolto da questa Commissione quasi all'unanimità (il provvedimento infatti ebbe tutti voti favorevoli e vi fu una sola astensione). Il Senato non tenne conto della nostra decisione ed approvò il nuovo testo che ci è stato trasmesso, che cambia totalmente il congegno: « Per la riscossione ed il recupero delle imposte non comprese nell'elenco di cui all'articolo precedente maturate alla data di entrata in vigore della presente legge, da corrispondersi da parte delle imprese alle quali è applicabile l'articolo 15 della legge 9 ottobre 1957, n. 976, l'Amministrazione finanziaria dello Stato, i comuni e le province sono autorizzati alla concessione di congrue rateazioni fino al massimo di 40 bimestri ». Si tratta quindi di una nuova normativa, sulla quale il collega Menicacci ha innestato un nuovo testo, che tuttavia non è tanto nuovo, se consideriamo che intende ripristinare il testo della Camera e quindi si muove sulla scia della più perfetta ortodossia di quella che è stata (almeno fino all'ultima seduta) la volontà politica di questa Commissione. L'emendamento Menicacci ricalca il testo dell'articolo 2 della Camera fino alla parola « sovraimposte », inserendo poi un inciso che a mio avviso potrebbe risolvere i nodi di questa *vexata quaestio*: « con esenzione dei dazi iscritti nella tariffa doganale comune e dei prelievi comunitari previsti dai singoli regolamenti della CEE ». Poi ha inserito nell'articolo 2 quello che la Camera aveva ritenuto opportuno sistemare in un articolo a sé stante (articolo 3): « Non si dà luogo a rimborso di tributi comunque pagati ».

L'illustrazione dell'emendamento Menicacci, pertanto, comporta due indagini: una relativa al passato e una relativa alla normativa futura che si dovrebbe dare all'articolo in questione.

Vorrei rilevare innanzitutto che questa impostazione supera il dilemma o il punto morto esistente tra la Camera e il Senato, perché la Camera ha inteso consacrare la non retroattività come principio fondamentale, mentre il Senato ha inteso prevedere la retroattività. Questo conflitto non è sanato dall'attuale situazione, perché se si ipotizza che la Camera insista sul suo vecchio testo, è chiaro che i senatori potranno insistere sul loro vecchio testo; se noi accettassimo il testo del Senato saremmo peraltro incongruenti con noi stessi. Finiremmo coll'allinearci al testo del Senato non perché convinti che sia giusto, ma perché ormai questa legge ci ha

tutti infastiditi, per stanchezza, quindi per ragioni che non hanno nulla a che vedere con il nocciolo della questione. Finiremmo quindi con l'abdicare alle nostre funzioni di legislatori. Né mi si dica che sono tesi di comodo, perché basta scomodare tutti i lavori di questa Commissione in ordine a questa proposta di legge per accorgersi che siamo veramente in contraddizione con quanto fatto nel passato e con gli interventi sostenuti da membri di tutti i gruppi politici. È vero che vi è stata una posizione dialettica, vi sono stati alcuni che hanno sempre sostenuto che si deve dare un carattere retroattivo, ma dalla statistica degli interventi si deduce che quello che è emerso in modo esplicito dalla illustrazione della proposta legge ed implicitamente dalle votazioni (ho citato un testo votato da tutti tranne che da uno) è che l'orientamento politico della Commissione è chiaro e non lascia dubbi circa la volontà legislativa di non dare al provvedimento carattere retroattivo. Ed anche quei colleghi che si sono pronunciati per la retroattività non lo hanno fatto a cuor contento, ma *oborto collo*, cioè si sono serviti di argomenti metagiuridici per dire: abbiamo delle perplessità, non sarebbe molto ortodosso, ma in noi prevale il criterio politico su quello giuridico.

Se guardiamo, dal punto di vista giuridico, vediamo che un po' tutti, per ammissione parziale, si è arrivati alla conclusione giuridica che in effetti con il testo al nostro esame finiremmo con il calpestare il diritto.

Che cosa propone l'emendamento Menicacci? Come sana il conflitto fra l'aspetto politico e quello giuridico? Finora abbiamo avuto un Senato che ha preferito incentrare tutta la volontà legislativa sull'elemento politico: una qualsiasi legge, anche cattiva, pur di ristabilire un ordine fiscale turbato; ed un atteggiamento della Camera che dice che sarebbe meglio una legge buona anche dal punto di vista giuridico.

Mi pare che si debba in questa stessa Commissione discutere e vagliare serenamente se vi possa essere una terza soluzione che contemperì le esigenze giuridiche e quelle politiche che sono puramente fiscali. Vi è la preoccupazione da parte del Governo che mantenere il testo del 1957 o accettare quello elaborato da questa Commissione darebbe luogo — almeno secondo le apprensioni manifestate dal rappresentante del Governo — a notevoli danni, a inadempienze, a mancati gettiti fiscali e a cose anche più gravi. Questo diviene il punto focale della questione. Si sostiene: stiamo attenti che, se non modifi-

chiamo la legge di Assisi in modo da garantirci dalla CEE, sarà il Governo italiano a dover pagare alla CEE i diritti maturati che la legge di Assisi non ha consentito di riscuotere. Più volte abbiamo detto che queste preoccupazioni non hanno motivo di sussistere. Se noi riuscissimo a far passare il vecchio testo, sarebbe meglio che ripiegare sulla subordinata rappresentata dall'emendamento. La tesi principale è che non vi sono preoccupazioni che la CEE richieda al Governo italiano i dazi maturati.

L'emendamento Menicacci mantiene il testo che stabilisce il concetto della non retroattività (poiché la retroattività contraddice al diritto, alla logica, al buonsenso e all'equità), ma cerca in tutti i modi di cautelarci da eventuali sorprese della CEE. Ribadisce quindi il principio, indispensabile dal punto di vista giuridico, della impossibilità di dare retroattività alla legge giacché si tratta di una legge puramente interpretativa.

Quindi il conflitto tra le due interpretazioni viene superato dall'emendamento Menicacci, poiché il carattere retroattivo farebbe violenza a quelle esigenze di natura giuridica più volte illustrate e, d'altra parte, le preoccupazioni nei confronti della CEE potrebbero far traboccare la bilancia sul piatto politico invece che su quello giuridico.

Con l'inciso suggerito dall'onorevole Menicacci tutte queste preoccupazioni cadono. Non vi è dubbio infatti che l'articolo 1 ha fissato in termini rigorosi e categorici quella che può essere la sfera di applicazione della legge del 1957; l'articolo 2 nel testo più volte approvato da questa Commissione consentirebbe di sanare le situazioni determinatesi in passato, ad eccezione di quanto previsto nell'emendamento Menicacci.

Accogliendo questa soluzione non si dovrebbe far ricorso ad alcuna forzatura per quanto riguarda la sfera di applicazione della legge del 1957, perché dal momento in cui questa legge sarà approvata la sfera di applicazione dei benefici fiscali sarà quella rigidamente fissata nell'articolo 1.

Quanto al rimborso dei prelievi alla CEE, ripeto, ritengo che questa preoccupazione non abbia motivo di sussistere; tuttavia, in via subordinata, penso che non sia da scartare una prospettiva che sia incanalata nella strada tracciata da questo emendamento. Mi auguro che il relatore ed altri deputati di Assisi qui presenti possano collaborare alla configurazione di un testo che recepisca lo spirito dello emendamento Menicacci, un testo che tuteli il Governo da quelle che possono essere le le-

gittime preoccupazioni di ripetizione di somme da parte della CEE. A me pare che questa pretesa della CEE non dovrebbe trovare accesso, ma è inutile che ripeta argomenti già svolti; mi limito a ricordare il principale: non si può pensare che la legge del 1957 intendesse riferirsi ai dazi e ai prelievi che ancora non esistevano, perché non era scattato il congegno previsto dal trattato di Roma. Solo questo argomento sarebbe sufficiente perché il Governo potesse tranquillamente escludere qualsiasi dilatazione abnorme dell'articolo 15 nei confronti dei prelievi comunitari.

Tuttavia, poiché il Governo potrebbe persistere nelle sue legittime preoccupazioni, si potrebbe inserire l'emendamento Menicacci, per il quale qualsiasi interpretazione dell'articolo 1 della legge stessa dovrebbe essere intesa *ex nunc*, ad eccezione dei dazi e dei prelievi comunitari, per i quali l'efficacia sarebbe *ex tunc*. Il riferimento alla tariffa doganale comune dovrebbe tranquillizzarci, poiché vi è tutta una chiara casistica doganale che non lascia possibilità di elusione di alcun genere. Inoltre con la dizione « dei prelievi comunitari previsti dai singoli regolamenti della CEE » non si esclude alcun regolamento.

Credo che questi punti siano più che sufficienti per comprendere la portata dell'emendamento Menicacci. L'ultima parte in fondo recepisce l'*ex* articolo 3 nel testo approvato da questa Commissione. Si disse infatti, per evitare che qualche esponente economico, ricorrendo a codici e pandette, potesse invocare un diritto di rimborso (anche perché la legge su Assisi è stata fatta in modo talmente imperfetto da dare adito a qualsiasi eventuale discussione di natura giuridica), che era opportuno cautelare il fisco da tutti gli eventuali colpi di mano giudiziari. Cioè si stabilì una norma che dicesse *expressis verbis* che non si dà luogo a rimborso di tributi comunque pagati. Qualora l'operatore economico si sia avvalso dei vantaggi di cui all'articolo 15 oltre quella che poteva essere un'interpretazione longanime di tale articolo, non ha diritto al rimborso di tributi comunque pagati. Ed è legittima, sotto un certo profilo, questa preoccupazione. Infatti noi non ne abbiamo fatto una condizione *sine qua non*; dicemmo che, se dei tributi sono stati pagati ed è avvenuto che un cittadino, a prescindere dal contenuto oggettivo della norma, ha ritenuto soggettivamente di dover pagare e, in linea di massima, esistendo questa sua convinzione soggettiva, abbia pagato dei tributi che, stando ad una rigorosa applicazione della legge di Assisi, non sarebbero stati del tutto ortodossi, nulla di

male: vuol dire che il tributo lo ha dato sotto forma di oblazione. Quello che si offre lo Stato non lo rifiuta!...

Questo per il caso di contribuenti che per una loro opinione personale abbiano ritenuto di dover dare all'articolo 15 della legge del 1957 un'interpretazione più restrittiva. Più spesso invece l'interpretazione è stata molto ampia e ho notizia che non vi è stata solo una sentenza della Corte di cassazione in materia, ma vi è stata anche una pronuncia in sede penale che ha assolto cittadini imputati di evasione dell'IGE i quali si sono « asilati » nella interpretazione dell'articolo 15 dicendo che non erano tenuti a pagare quei tributi. E risulta a me e all'onorevole Menicacci (che ha gli estremi della sentenza) che l'autorità giudiziaria si è pronunciata in modo chiarissimo assolvendo gli imputati. La sentenza è passata in giudicato ed è quindi ormai verità giuridica indiscutibile perché *res iudicata pro veritate habetur*.

Ritengo perciò interessante far conoscere alla Commissione questo caso che è nuovo ed afferisce all'argomento relativo all'ultimo comma dell'emendamento del collega Menicacci. Era avvenuto (cito la sentenza del tribunale di Perugia del 26 maggio 1969 nel procedimento penale n. 1996/67) che alcuni cittadini erano stati ritenuti colpevoli e perciò « imputati del delitto previsto e punito dallo articolo 36 della legge 19 giugno 1940, n. 762, e dal decreto-legge 5 ottobre 1957, n. 1208, per avere, nella qualità il primo di presidente del consiglio di amministrazione e il secondo di vicepresidente e di direttore amministrativo della società per azioni manifatture Grifo in Capodacqua di Assisi, emesso e fatto emettere n. 213 fatture riflettenti vendite di manufatti ed altre merci per un ammontare di lire 57.472.112 apponendo a ciascun documento la dichiarazione di pagamento dell'IGE con postagiato, in verità mai versata. In data 13 settembre 1969 la Guardia di finanza di Perugia riferiva all'ufficio del pubblico ministero che « nel corso di una verifica fiscale eseguita nel mese precedente era stato accertato come la società manifatture Grifo con sede in Capodacqua di Assisi nel periodo 4 settembre 1965-27 luglio 1966 aveva emesso n. 213 fatture commerciali apponendo su ciascuna documentazione la dichiarazione di aver evaso regolarmente l'IGE dovuta, il che non era avvenuto ».

Ed eccoci alla motivazione della sentenza: « I due colpiti da sufficienti indizi di colpevolezza venivano rinviati a giudizio: all'odierno dibattimento, conclusa l'istruttoria dibattimentale, pubblico ministero e difese concludevano

come da verbale in atti. Ciò premesso, ritiene preliminare questo collegio che, se reato fu perpetrato, questo fu commesso con coscienza e volontà sia dal presidente che dal vicepresidente che, presumibilmente, all'epoca erano alla ricerca di salvataggio finanziario *in extremis* che non giunse. È da ritenere comunque che i prevenuti ritennero erroneamente che le azioni compiute costituissero reato » (ecco in ballo l'articolo 15) « mentre in realtà non contrastavano assolutamente con la legge penale. (Quindi questi cittadini ritenevano di aver commesso un reato: quindi un reato putativo). « Infatti la società nacque nel comprensorio di Assisi e quindi le competeva la esenzione dei tributi ex articolo 15 della legge 9 ottobre 1957, n. 976. Che tali tributi comprendessero anche quelli indiretti (quali l'imposta di fabbricazione, dazio doganale, IGE ed imposta erariale sulla forza motrice) era comprovato dall'inequivocabile chiarezza della legge e dall'ampia latitudine della previsione legislativa, come la giurisprudenza del Supremo Collegio (prima sezione civile, sentenza 8 novembre 1967, Colussi/Amministrazione dello Stato) ha rimarcato in sede di interpretazione. Pertanto l'azione dei prevenuti, diretta a commettere un fatto (evasione da imposta non dovuta) non costituente reato nella erronea supposizione che esso costituisca reato, non costituisce reato ex articolo 49, primo comma, del codice penale ».

Questo episodio è quanto mai calzante ai fini della questione in esame, perché non dobbiamo dimenticare che è ai magistrati che spetta il compito di interpretare la legge. I legislatori hanno creato una cattiva legge; non possono migliorarla e attribuirle con un colpo di bacchetta magica 15 anni di efficacia retroattiva. Con l'emendamento Menicacci ripristiniamo la necessaria formula giuridica della irretroattività, ci cauteliamo di fronte ad eventuali sorprese da parte della CEE ed infine ci mettiamo al riparo da eventuali rimborsi che cittadini meno rigorosamente attenti alla legge avessero possibilità di chiedere una volta pagati certi tributi.

Credo di avere esposto argomenti pertinenti all'emendamento in questione sia pure in modo sommario, poiché la legge su Assisi offre da un punto di vista giuridico una gamma infinita di possibilità di discussione. Ognuno può rimanere della propria opinione, ma non vorrei che noi, sempre per quel concetto opinabile che talvolta ci guida, finissimo con il dare una soluzione che si rivelasse la meno proficua per il fisco. Se non inseriamo questa clausola, difficilmente possiamo sperare che

questa legge non passi al vaglio dei magistrati, perché i cittadini saranno colpiti dal fatto assurdo ed improvviso della retroattività di addirittura 15 anni di questa legge, che si rivelerà certamente peggiore di quella precedente. Poiché errare è umano, ma è diabolico perseverare, invito la Commissione a rimediare agli errori commessi accedendo a questa soluzione, che si è rivelata la più produttiva dopo questo lungo dibattito.

MENICACCI. Potrei avanzare una richiesta di sospensiva, motivandola.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MENICACCI. Desidero solo far rilevare alla Commissione che vi sono elementi nuovi che è opportuno conoscere, perché potrebbero indurre ad una certa riflessione.

A prescindere dalla sentenza penale passata in giudicato, che si aggiunge alla sentenza del Consiglio di Stato e a quella della Corte di cassazione, vi è un elemento nuovo che potrebbe indurre la Commissione ad un ripensamento. So anche, signor Presidente, che è stata rivolta al Presidente della Commissione una lettera molto seria del commissario prefettizio di Assisi che fa risaltare certe importanti circostanze che sarebbe bene far conoscere alla Commissione dandone lettura. Io dico che non solo da oggi — e mi riferisco al *Corriere della sera* — appare riaperta la vertenza su Assisi in tribunale. Vi è già stata una sentenza penale e ora i giudici romani, in sede di magistratura ordinaria, hanno accolta la eccezione di incostituzionalità in ordine alle fideiussioni pretese dal Governo. Vi è anche un giudizio pendente presso il tribunale di Perugia, di cui penso che il ministro sia al corrente. Gli imprenditori di Assisi hanno citato il fisco circa il rilascio delle fideiussioni e sarebbe opportuno conoscere l'esito del procedimento, il giudizio del giudice ordinario, perché se questo dichiara la nullità, tutto va in fumo.

Vorrei ancora ricordare che all'ordine del giorno di oggi in Aula vi è lo svolgimento di tre proposte di legge, rispettivamente d'iniziativa mia, dell'onorevole Quaranta e dello onorevole Di Primio, afferenti all'interpretazione degli articoli 15 e seguenti della legge del 1957; ed in particolare richiamo l'attenzione sulla proposta Di Primio, il cui titolo è: « Coordinamento delle esenzioni tributarie concesse alle imprese artigiane ed industriali della zona di Assisi con la vigente legislazione sugli interventi nel Mezzogiorno ». È una pro-

posta molto seria e responsabile e sarebbe comunque opportuno un coordinamento con queste proposte. Poiché non ritengo che la Commissione possa limitarsi all'esame del solo articolo 15, chiedo al signor ministro...

PRETI, *Ministro delle finanze*. Non continuiamo con questo ostruzionismo! Non facciamo finta di tirare in ballo ragioni di ordine politico ed economico.

MENICACCI. Ragioni giuridiche. Vi sono gli articoli dal 15 al 19 che riguardano le imposte erariali per tutte le imprese alberghiere e noi stiamo dando vita ad una *aberratio iuris*.

PRESIDENTE. Venga alla sospensiva.

MENICACCI. L'articolo 16 comporta una esenzione decennale da tutti i tributi per i nuovi impianti alberghieri, e come possiamo interpretare l'articolo 15 indipendentemente dall'articolo 16?

Quindi, sulla base della pronuncia in sede penale, della sentenza del tribunale umbro, della decisione dei giudici romani e dello svolgimento oggi in Aula di tre nuove proposte di legge, io chiedo, se è possibile, che si formi un Comitato informale del quale facciano parte un rappresentante per gruppo e due tributaristi nominati dal ministro delle finanze di concerto con il Senato. Si potrebbe in questo modo dar vita ad un testo che non potrebbe essere inficiato. Chiedo quindi la sospensione della seduta per potere formare un Comitato ristretto e perché la Commissione possa recepire le argomentazioni che ho dette: la sentenza di Perugia...

FINELLI. Abbiamo già sentito ed abbiamo capito, o ci ritenete degli imbecilli?

PRESIDENTE. Chiedo se la richiesta di sospensiva è appoggiata.

(*Non è appoggiata*).

Do nuovamente lettura dell'emendamento Menicacci interamente sostitutivo dell'articolo 2:

« La presente legge non ha effetto retroattivo ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica. Sino a tale data le esenzioni previste dall'articolo 15 della legge 9 ottobre 1957, n. 976, continuano ad intendersi riferite a tutte le imposte erariali, sia dirette che indirette, alle imposte comunali e

provinciali e relative sovrainposte, con esclusione dei dazi iscritti nella tariffa doganale comune e dei prelievi comunitari previsti dai singoli regolamenti della CEE.

Non si dà luogo a rimborsi di tributi comunque pagati ».

Lo pongo in votazione.

(*È respinto*).

Do nuovamente lettura dell'articolo 2 nel testo del Senato:

« Per la riscossione ed il recupero delle imposte non comprese nell'elenco di cui all'articolo precedente maturate alla data di entrata in vigore della presente legge, da corrispondersi da parte delle imprese alle quali è applicabile l'articolo 15 della legge 9 ottobre 1957, n. 976, l'Amministrazione finanziaria dello Stato, i comuni e le province sono autorizzati alla concessione di congrue rateazioni fino al massimo di 40 bimestri ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

L'onorevole Menicacci aveva presentato il seguente articolo aggiuntivo:

« Per la riscossione ed il recupero dei dazi doganali e dei prelievi comunitari non compresi nell'elenco di cui all'articolo 1, maturati alla data di entrata in vigore della presente legge, da corrispondersi da parte delle imprese alle quali è applicabile l'articolo 15 della legge 9 ottobre 1957, n. 976, l'amministrazione finanziaria dello Stato, i comuni e le province sono autorizzati alla concessione di congrue rateazioni, fino al massimo di 60 bimestri, pagabili senza interessi ».

Questo emendamento è precluso dalle precedenti votazioni.

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 3 nel seguente testo: « Non si dà luogo a rimborso di tributi comunque pagati ».

Il Senato lo ha così modificato: « La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* ».

SANTAGATI. Il testo del Senato crea un ulteriore motivo di perplessità; certo ormai *de minimis non curat legislator*, solo vorrei far notare la stranezza di questa clausola voluta dai senatori. In genere ogni legge ha una sua *vacatio*, e proprio per questa materia che è quanto mai discussa e opinabile, non si com-

prende perché si debba innovare quella che è la formula tradizionale; sussistono problemi di coerenza, perché ormai il Governo sul piano delle immediate esigenze fiscali ha preso tutte le precauzioni. Non vi è alcun motivo per far entrare in vigore la legge il giorno successivo a quello della sua pubblicazione, a meno che non si voglia creare uno stato di necessità. Semmai sussistono tutti gli elementi in direzione contraria, e colgo l'occasione per fare una dichiarazione di voto sull'intero provvedimento.

Desidero registrare con amarezza che non è affatto prevalso il senso del rispetto della legalità, né ha sortito effetto l'invito rivolto a fare una legge secondo canoni ortodossi dal punto di vista giuridico. Ritorna in me proprio l'amarezza ed anche la sorpresa che in un consesso così elevato di commissari non si sia sentito il bisogno di fare una buona legge secondo i più rigidi canoni dell'ortodossia giuridica; anche perché le occasioni non sono mancate, tempo ne è stato impiegato a sufficienza. Vediamo che i giudizi cominciano a proliferare da tutti i lati. Noi abbiamo voluto essere coerenti con noi stessi, mentre la Commissione è entrata in contraddizione con se stessa perché, senza che nulla di nuovo sia intervenuto a giustificare un mutamento di opinione, mentre tempo fa si era pronunciata pressoché all'unanimità a favore dell'articolo 2, ora si rimangia quell'approvazione, dando questo spettacolo, di incongruenza e di violazione delle più elementari norme di diritto. Ci accingiamo dunque a votare una legge che non può che avere il voto contrario del Movimento sociale italiano.

BIMA, Relatore. Il Parlamento, votando questa legge, non fa altro che regolamentare una materia che prima non era regolamentata. Quindi nego che essa possa sortire quegli effetti che l'onorevole Santagati ha illustrato così ampiamente. Come relatore ho, in coscienza, il dovere di invitare la Commissione a votare questa legge nel testo che ci è stato trasmesso dal Senato.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 3 nel testo approvato dal Senato.

(È approvato).

Passiamo ai due ordini del giorno, presentati rispettivamente il primo dagli onorevoli Nicolini e Spitella, già svolto in sede di discussione generale, ed il secondo dall'onorevole Menicacci dopo la chiusura della discussione generale.

Do lettura del primo ordine del giorno:

« La Commissione finanze e tesoro della Camera,

considerata la necessità che l'approvazione della proposta di legge Giomo ed altri non provochi una immediata grave crisi dell'occupazione in Assisi e nelle zone limitrofe,

impegna il Governo

1) ad adottare — in sede amministrativa e di definizione delle sentenze in alto o che insorgeranno tra il fisco e le piccole aziende esistenti nel territorio del comune di Assisi a seguito dell'approvazione della predetta legge — delle soluzioni transattive che evitino ulteriori oneri finanziari alle aziende predette;

2) ad intervenire con i mezzi a sua disposizione e, in particolare, con iniziative delle Partecipazioni statali a riequilibrare la situazione economica e della occupazione nel territorio del comune di Assisi con immediatezza e in modo adeguato ».

Il secondo ordine del giorno è così concepito:

« La Commissione finanze e tesoro della Camera,

convinta che la proposta di legge 1317-1815-1981-D interpretativa della legge cosiddetta "speciale" 9 ottobre 1957, n. 976, di Assisi, potrà avere ripercussioni sui livelli occupazionali e sull'assetto economico che attualmente caratterizza le varie aziende operanti nell'ambito del territorio di Assisi, fermo lo spirito della legge n. 976 del 9 ottobre 1957 che ha per oggetto la salvaguardia del carattere storico, monumentale ed artistico per conseguenti opere di interesse igienico e turistico,

impegna il Governo

1) in tema di rapporti comunitari, ad intraprendere iniziative con gli organi comunitari della CEE per ottenere eventuali esenzioni dal pagamento di quei tributi che fossero dovuti in forza dei regolamenti vigenti in tema di rapporti comunitari dalle imprese operanti nel territorio di Assisi o quanto meno gli aiuti e le agevolazioni statuite dall'articolo 92 del Trattato di Roma in favore di aree economicamente depresse, tra le quali il territorio di Assisi è compreso;

2) in sede amministrativa, a concedere le facilitazioni e tutte le agevolazioni consentite dalle leggi vigenti in favore degli imprenditori delle piccole aziende per definire anche in via transattiva ed equitativa ogni eventuale vertenza presente o futura anche in ordine

V LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 17 FEBBRAIO 1971

alla riscossione dei tributi che risulteranno comunque dovuti e riscuotibili;

3) in tema di interventi economici, a prendere provvedimenti ed assumere iniziative — urgentemente e in modo concretamente efficiente — per evitare squilibri e contraccolpi alla situazione economica locale e soprattutto limitazioni ulteriori degli attuali livelli occupazionali, onde garantire in ogni caso la salvaguardia di quegli interessi morali, religiosi e artistici, storici, e culturali che costituivano il fine primario della legge 9 ottobre 1957, n. 976 ».

BORGHI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Accolgo l'ordine del giorno Spitella-Nicolini, pregando di modificare la dizione « impegna il Governo » in « invita il Governo » perché, trattandosi di provvedimenti amministrativi che devono essere esaminati caso per caso, l'impegno non potrebbe essere onestamente assunto dal Ministero delle finanze, inserendo invece, prima del secondo punto la dizione « impegna altresì il Governo a intervenire con i mezzi a sua disposizione, ecc. » in analogia con la posizione presentata dal Governo, particolarmente dal ministro, nella discussione svoltasi al Senato.

NICOLINI. Accettiamo le modifiche proposte dal Governo, e non insistiamo per la votazione dell'ordine del giorno.

BORGHI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Il Governo non accoglie l'ordine del giorno Menicacci perché la sostanza dei problemi che possono essere affrontati in sede di Ministero delle finanze è compresa nell'ordine del giorno Nicolini-Spitella.

MENICACCI. Non insisto per la votazione dell'ordine del giorno ed aderisco a quello presentato dall'onorevole Nicolini, già accolto dal Governo e che, come il mio, intende salvaguardare l'occupazione in Assisi.

PRESIDENTE. Il provvedimento sarà subito votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto della proposta di legge oggi esaminata.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Proposta di legge Giomo; Cattaneo Petrini Giannina; Simonacci: « Interpretazione autentica dell'articolo 15 della legge 9 ottobre 1957, n. 976, concernente provvedimenti per la salvaguardia del carattere storico, monumentale e artistico della città e del territorio di Assisi nonché per conseguenti opere di interesse igienico e turistico, e nuove norme per l'applicazione della legge stessa » (*testo unificato già approvato dalla VI Commissione della Camera e modificato dal Senato*) (1317-1815-1981-D):

Presenti e votanti	26
Maggioranza	14
Voti favorevoli	22
Voti contrari	4

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Menicacci, Beccaria, Bima, Carrara Sutour, Castellucci, Catella, Cesaroni, Ciampaglia, Colombo Vittorino, De Ponti, Finelli, Giglia, Lepre, Martelli, Giomo, Miroglio, Niccolai Cesarino, Nicolini, Patrini, Pavone, Perdonà, Raffaelli, Santagati, Santi, Serrentino, Vespignani.

La seduta termina alle 10,45.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Dott. GIORGIO SPADOLINI

L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE

Dott. ANTONIO MACCANICO

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO